

Civile Ord. Sez. 6 Num. 14853 Anno 2019

Presidente: DORONZO ADRIANA

Relatore: DE FELICE ALFONSINA

Data pubblicazione: 30/05/2019

ORDINANZA

sul ricorso 24341-2017 proposto da:

TERZO MILLENNIO SOC COOP A RL, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. B. MARTINI 14, presso lo studio dell'avvocato MARZIA PAOLELLA, rappresentata e difesa dagli avvocati LEONARDO ANTONIO MUSA, GIOVANNI MUSA;

- *ricorrente* -

contro

CONVERTINO PASQUALE;

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 404/2017 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 04/04/2017;

Am. M. S.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott.
ALFONSINA DE FELICE.

[A large diagonal line is drawn across the page, likely indicating a signature or a mark.]

Adit.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RILEVATO CHE:

la Corte d'Appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi, ha accolto la domanda di Pasquale Convertino il quale chiedeva di sentire accertare la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso dal gennaio 2004 al giugno 2007 quale operaio specializzato con la Cooperativa Terzo Millennio a.r.l. e di condannare quest'ultima al pagamento delle differenze retributive, oltre accessori di legge e alla regolarizzazione della posizione contributiva;

la Corte territoriale ha ritenuto, in particolare, inammissibile la documentazione di parte relativa all'inattendibilità dei testi escussi in primo grado e al credito vantato nei confronti della società, sottolineando come nel contesto di accentuata litigiosità emerso occorresse procedere ad un esame della controversia ~~materia~~ ispirato alla più accorta prudenza;

ha accolto, pertanto, le conclusioni della CTU la quale aveva accertato che il lavoratore aveva maturato un credito complessivo di Euro 26.097,45, comprensivo di differenze retributive, quota di t.f.r., interessi e rivalutazione monetaria, fino al dicembre 2015, oltre ad interessi e rivalutazione;

la cassazione della sentenza è domandata dalla Cooperativa Terzo Millennio a.r.l., sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria, mentre Pasquale Convertino è rimasto intimato;

è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-*bis* c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO CHE:

con l'unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., parte ricorrente contesta "Violazione degli artt. 111 e 24 della Costituzione", per avere la Corte territoriale erroneamente condannato la Società a regolarizzare la posizione contributiva del Convertino senza aver disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Inps;

il motivo è fondato alla luce del costante orientamento di questa Corte secondo cui "L'interesse del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omesso il pagamento integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, che non

si identifica con il diritto spettante all'Istituto previdenziale di riscuotere il proprio credito, ma è tutelabile mediante la regolarizzazione della propria posizione. Ne consegue che il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente previdenziale, purché entrambi siano stati convenuti in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa." (in tal senso Cass. n. 19398 del 2014, confermata dalla recente Cass. n.32880 del 2018)

in definitiva, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata nella parte concernente la condanna della Società Terzo Millennio a.r.l. alla regolarizzazione dei contributi previdenziali, mentre va confermata nelle restanti statuizioni;

le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, sono poste a carico dell'intimato; il regolamento delle spese della sentenza d'appello va confermato in ragione della scarsa incidenza ^{del fatto di questa sentenza} della ~~sentenza cassata~~ sullo svolgimento del processo e sulle relative attività difensive;

in virtù dell'accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata per la parte concernente la condanna della società Terzo Millennio a.r.l. alla regolarizzazione dei contributi previdenziali. Conferma per il resto l'impugnata sentenza. Condanna l'intimato al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 2000 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Così deciso all'Adunanza camerale del 19 febbraio 2019

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATROCIA